



Ministero dell'Istruzione

Requisiti degli ulteriori profili professionali a cui può essere affidato, dai Centri sportivi scolastici, lo svolgimento delle discipline sportive, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 2019, n. 86.

IL MINISTRO

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTE le “*Linee Guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado*”, emanate con nota prot. 4273 del 4 agosto 2009;
- VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015, di “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, ed in particolare l'art.1 comma 7, lettera g), che individua, fra gli obiettivi formativi prioritari, il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di “*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, concernente la “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”;
- VISTO decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di “*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, come



Ministero dell'Istruzione

modificato, da ultimo, dall'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”;
- VISTO in particolare, l'articolo 2 della citata legge n. 86 del 2019 che disciplina la costituzione dei Centri sportivi scolastici e, al comma 5, prevede che “*Con decreto del Ministro dell'istruzione (...), sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive*”;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 di “*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*”;
- VISTO il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ), approvato con deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 216 del 12 giugno 2018. riferito al settore Olimpico e Paralimpico, che rappresenta il quadro di riferimento internazionale per la formazione dei tecnici sportivi;
- VISTO il Piano nazionale della formazione degli operatori sportivi paralimpici recante le Linee guida del sistema nazionale qualifiche del Comitato Italiano Paralimpico adottato dalla Giunta Nazionale del Cip con delibera n. 428 del 29.03.2021, con il quale le Linee guida sono state adeguate alle specificità dell'attività paralimpica con riferimento alle Linee guida per il Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) del CONI;
- VISTO il riconoscimento delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive e Organismi sportivi da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico ai sensi delle rispettive disposizioni di riferimento;
- SENTITI i rappresentanti degli interlocutori istituzionali coinvolti nella materia, Dipartimento per lo Sport, Comitato Nazionale Olimpico Italiano, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e salute S.p.a. e Scuola dello Sport, nel corso dell'incontro tenutosi il 26 maggio 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per “**profili professionali**” si intendono le mansioni svolte nell'espletamento dell'attività, o dell'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;



Ministero dell'Istruzione

- b) per “settore sportivo giovanile”, s’intende il settore organizzato da Federazioni Sportive, da Discipline Sportive o da altri Organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi.

Articolo 2

(Centri sportivi scolastici)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 2019, n. 86, al fine di sviluppare e organizzare la pratica dell’attività sportiva le istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Articolo 3

(Requisiti degli ulteriori profili professionali)

1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 2019 n. 86, per specifiche esigenze legate allo svolgimento di singole discipline sportive, i centri sportivi scolastici, di cui all’articolo 2 del presente decreto, possono affidare le attività strettamente legate alla pratica sportiva a Tecnici/Allenatori esperti di attività sportiva giovanile, provenienti dagli Organismi Sportivi, che abbiano conseguito la certificazione del CONI o del CIP, nell’ambito del sistema SNaQ, dando priorità a coloro che possiedano una formazione specifica nell’ambito dei progetti di attività sportiva giovanile.

Articolo 3

(Invarianza finanziaria)

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro
Prof. Patrizio Bianchi